



Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti N. 52 / 21-24 del 23 GENNAIO 2023

Oggi ventitre del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre il Collegio dei Revisori dei Conti della Città di Verbania, nelle persone dei Signori:

Dott. Robert Braga – Presidente;

Dott.ssa Maria Luisa D'Addio – Componente;

Dott. Giovanni Bosticco – Componente;

si sono riuniti in videoconferenza al fine di procedere alla stesura del seguente verbale avente ad oggetto bozza delibera CC:

“Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Scelta di non applicazione delle disposizioni contenute nei commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Assistono alla seduta:

-la Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Raffaella Rizzato

-l'Assessore al Bilancio Dott.ssa Anna Bozzuto

Il Collegio esaminata le proposte di deliberazione consiliare sopra descritte;

Visti:

- il comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone l'annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il comma 223 che prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 222;
- il comma 227 che dispone che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
- il comma 228 prevede che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi,



comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

- il comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 il quale dispone che *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali*

Preso atto che:

- nel corso degli anni il Comune ha affidato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, importi che rientrerebbero nell'annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- è intenzione dell'Amministrazione comunale avvalersi della possibilità prevista dal sopra richiamato comma 229 e, quindi, disporre **la non applicazione dell'annullamento parziale** disciplinato dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che ne deriverebbero e sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;
- la scelta dell'Amministrazione dovrà essere comunicata entro il 31 gennaio 2023 all' Agenzia delle Entrate Riscossione secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023;

Tutto ciò premesso il Collegio esprime il proprio

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione consiliari ad oggetto:

“Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Scelta di non applicazione delle disposizioni contenute nei commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

La riunione termina previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Dott. Robert Braga

Dott.ssa Maria Luisa D'Addio

Dott. Giovanni Bosticco
